



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

Data 15.04.2013

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRA I COMUNI DI CRESPINA, FAUGLIA, SANTA LUCE, ORCIANO PISANO E LORENZANA. - APPROVAZIONE

L'anno **duemilatredici** addi **quindici** del mese di **aprile** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

1 - CARLI CARLO	P
2 - PETRINI FULVIA	P
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO	P
4 - MACCHIA SERGIO	P
5 - CORSINI ROBERTO	P
6 - BANI MARCELLO	A
7 - MAZZANTI MARA	P
8 - VERSARI LAURA	A
9 - POLITI CLAUDIO	P
10 - GIACHETTI FRANCA	A
11 - CECCANTI CARLO	P
12 - GIAMPAOLI FABRIZIO	P
13 - MASSEI ANGELO	A
14 - FROLI RICCARDO	A
15 - FRANCHINI FEDERICO	A
16 - BARDI OLGA	A
17 - LOMBARDO ANTONIO	A

Totale presenti **9**

Totale assenti **8**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Assiste alla seduta l'assessore extraconsiliare **LIPPI dott.ssa Romina**

Presiede il Sig. **Carlo Carli**- SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **.Dott. Paolo Di Carlo**

P A R E R I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**
F.to Dr. Bacchiet

IL RAGIONIERE
F.to Dr.ssa Ciato

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. Ciato

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRA I COMUNI DI CRESPIA, FAUGLIA, LORENZANA, ORCIANO PISANO E SANTA LUCE. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla successiva normativa intervenuta, ivi compresa il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, *“I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica”;*

Considerato che l'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla successiva normativa intervenuta, ivi compresa il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che: *“Fermo restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;*

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l bis) i servizi in materia statistica.

Ritenuto che per quanto sopra detto, la gestione della funzione fondamentale di polizia municipale e di polizia amministrativa locale, ove avviene in forma associata tra Enti Locali, purchè nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, ivi compreso a titolo esemplificativo ma non esaustivo la L.R. Toscana 27 dicembre 2011 n. 68, consente il rispetto dell'attuale normativa in vigore in materia di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali, ed in particolare di quanto indicato dall'articolo 14, commi 28 e 31-ter del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla successiva normativa intervenuta, ivi compresa il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;

Preso atto che l'articolo 1, comma 2, della Legge 65 del 1986, stabilisce che "I Comuni possono gestire il Servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato";

Riscontrato che ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 65/1986, i Comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire, tra l'altro, che l'ambito ordinario dell'attività sia quello del territorio dell'Ente di appartenenza o dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato o distaccato;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 14 comma 31 bis del D.L. n. 78/2012, convertito in legge n. 135/2012, le convenzioni per la gestione associata delle funzioni fondamentali sono assoggettate ad una specifica condizione: hanno durata almeno triennale e, al termine della loro durata, occorre dimostrare che sono stati raggiunti "significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

Preso atto che i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce, con distinti atti deliberati dai rispettivi Consigli Comunali, hanno già nel corso del 2012 provveduto ad approvare schema di convenzione per la gestione associata della funzione di polizia locale, e che la stessa, per quanto riguarda il Comune di Fauglia, risulta essere stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.12.2012;

Considerato che, a seguito di numerosi contatti intercorsi nel frattempo, al fine di ottimizzare la gestione del servizio e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, i Comuni di cui sopra hanno stabilito di intraprendere un percorso di gestione associata anche con il Comune di Crespina;

Considerato che alla data attuale risulta necessario, da un lato procedere all'aggiornamento dello schema di convenzione per la gestione del servizio, dall'altro disciplinare la gestione associata del servizio anche con il Comune di Crespina, revocando di conseguenza quanto già deliberato con atto consiliare n. 56 del 27.12.2012, oltre che procedere all'effettiva operatività del servizio stesso;

Considerato che, anche al fine di valutare eventuale richiesta di modifica dell'ambito ottimale in cui sono attualmente inseriti, i Comuni di Fauglia, Crespina, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce intendono avvalersi della deroga concessa dall'art. 55, comma 5 della L.R. 27/12/2011, n. 68 "Norme sul sistema delle autonomie locali", come modificata dalla L.R. 25/10/2012 n. 59, che specificatamente stabilisce che: *"Per consentire il progressivo adeguamento dell'esercizio associato negli ambiti di cui all'allegato A, fino alla data del 31 dicembre 2013 i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali possono esercitarle, mediante convenzione, anche in aggregazione con comuni non ricompresi nel medesimo ambito, purché l'aggregazione raggiunga le dimensioni di cui al comma 1, lettera a)"*.

Preso atto che i suddetti Comuni hanno approvato nei rispettivi Consigli Comunali una convenzione quadro avente ad oggetto l'istituzione e disciplina del funzionamento della Consulta dei Sindaci per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Crespina, Orciano Pisano e Santa Luce;

Considerato che i suddetti Comuni hanno deciso di gestire in forma associata il servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locale, così come indicato dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78 del 2010 e s.m.i., funzione fondamentale da svolgere mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che dalla popolazione amministrata emerge con forza la richiesta crescente di incrementare ed ulteriormente qualificare l'attività degli Enti di cui sopra in termini di sicurezza locale diffusa;

Preso atto, di conseguenza, che i Comuni in questione si sono posti come obiettivo generale il potenziamento e la qualificazione della presenza della polizia locale sul territorio al fine di garantire un aumento della sicurezza dello stesso a vantaggio della cittadinanza;

Preso atto che la scarsità delle risorse economiche a disposizione a causa della difficile congiuntura economica che il Paese sta attraversando ed i continui cali alle finanze degli Enti Locali impone a questi, per rispondere adeguatamente al fabbisogno di sicurezza dei cittadini di individuare forme di gestione dei servizi pubblici idonee a conseguire lo scopo generale di coniugare economie di scala con una loro migliore qualità e maggiore quantità;

Considerato, come sopra detto, che l'art. 1 della Legge n° 65/1986 disciplina le funzioni di Polizia Locale, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;

Preso atto che la Regione Toscana, con la L.R. 40 /2001 prima e con la L.R. 68 del 27/12/2011 poi, incentiva l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte di Comuni, nell'ottica dell'economicità e della massima funzionalità delle funzioni e dei servizi stessi;

Considerato che:

- la L.R. n. 12/2006, "Norme in materia di polizia comunale e provinciale", disciplina i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia amministrativa locale;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;

Preso atto che i suddetti Enti locali hanno condiviso coerentemente il progetto per la realizzazione di un'unica Struttura di Polizia Locale ai sensi dell'art. 1 della L.R. Toscana n. 12 del 03.04.2006.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale adottata in data odierna n. 12 con la quale si approva la convenzione quadro per l'istituzione ed il funzionamento della consulta dei Sindaci, quale organo di indirizzo, direzione, controllo e vigilanza sull'attuazione ed adeguatezza dell'azione integrata dei Comuni nel percorso di gestione associata delle funzioni comunali e delle singole convenzioni;

Dato atto che la gestione associata della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale risponde all'intento dei Comuni di Fauglia, Crespina, Lorenzana, Santa Luce e Orciano Pisano di garantire l'apprestamento diretto ed efficace dei relativi servizi a beneficio delle rispettive comunità locali, attuando concretamente al riguardo il principio di sussidiarietà verticale codificata nell'art. 118 della Costituzione;

Considerato che l'esercizio di funzioni associate tra Comuni rappresenta un importante strumento nelle mani dei singoli enti per migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso anche un abbattimento dei costi derivante dalle conseguenti economie di scala;

Tenuto conto che la gestione associata assicura l'esercizio della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Vista la bozza di convenzione per la gestione associata della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale tra i Comuni di Fauglia, Crespina, Lorenzana, Santa Luce e Orciano Pisano, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/08/2000, che si uniscono alla presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco-Presidente:

Presenti	n. 9
Voti Favorevoli	n. 9
Astenuti	n. =
Contrari	n. =

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di assumere la gestione della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale in forma associata;

3) di approvare la convenzione per la gestione associata della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale tra i Comuni di Fauglia, Crespina, Lorenzana, Santa Luce e Orciano Pisano allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che la suddetta convenzione va a sostituire quella precedentemente approvata con propria deliberazione n. 56 del 27.12.2012, che si deve intendere pertanto revocata a seguito dell'approvazione del presente atto;

4) Di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante pro tempore, ed il Responsabile dell'Area interessata, ciascuno per le proprie competenze, alla sottoscrizione della indicata convenzione per la gestione associata della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, autorizzandoli fin da ora all'eventuale inserimento di modifiche alla stessa che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione, approvando fin da ora e facendolo proprio il contenuto delle modifiche in questione;

5) di incaricare gli uffici comunali, ciascuno per quanto di propria competenza, dell'esecuzione del presente atto

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-Presidente

Visto l'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco-Presidente:

Presenti	n. 9
Voti Favorevoli	n. 9
Astenuti	n.=
Contrari	n. =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Comune di
Crespina

Comune di
Fauglia

Comune di
Lorenzana

Comune di
Orciano Pisano

Comune di
Santa Luce

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI CRESPINA – FAUGLIA – LORENZANA – ORCIANO PISANO - SANTA LUCE.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2013 , con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge tra:

-Il Comune di Crespina , C.F. _____ rappresentato dal Sig. _____, nato a _____il _____ residente a _____ in via _____ in qualità di Sindaco prot-tempore

-Il Comune di Fauglia C.F. _____ rappresentato dalla _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in qualità di Sindaco pro-tempore

-Il Comune di Lorenzana C.F. _____ rappresentato dalla _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in qualità di Sindaco pro-tempore

-Il Comune di Orciano Pisano C.F. _____ rappresentato dalla _____, nata a _____ il _____, residente a _____ in qualità di Sindaco pro-tempore

-Il Comune di Santa Luce C.F. _____ rappresentato dalla _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in qualità di Sindaco pro-tempore

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art.30 del T.U.E.L.267/2000, "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni";
- che l'art.1 comma 2 della L.65/1986 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale" prevede che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla legge;
- che la gestione associata del servizio di Polizia Locale è altresì prevista dall'art.4 della L.R. Toscana 12/2006 recante "Norme in materia di Polizia comunale e provinciale";
- che l'art. 14, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con L. n. 122 del 30 luglio 2010, che impone ai Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti, l'esercizio associato delle funzioni fondamentali, previste dal comma 27 del medesimo articolo 14, esclusa soltanto la lettera l);

- l' art. 14, comma—27, del citato D. L. n. 78/2010 considera obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni:
 - a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e controllo;*
 - b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
 - c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
 - d) *pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale,*
 - e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
 - f) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
 - g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto è previsto dall'articolo 18, quarto comma, della costituzione;*
 - h) *edilizia scolastica per la parte non attribuita alle competenze della province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
 - i) *polizia municipale e polizia amministrativa locale*
 - l) *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
 - l- bis) *i servizi in materia statistica.*

- che il comma 30 dello stesso art. 14, prevede che *“la Regione, nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni, delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità ed efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa”;*
- che i Comuni costituiti hanno i requisiti previsti dalla legge e ritengono reciprocamente vantaggioso, sia in termini di efficienza ed efficacia del servizio, sia in termini di razionalizzazione di costi, di istituire il Servizio Associato di Polizia Locale nelle forme di cui all'art.30 del citato T.U.E.L.267/2000;
- che l'istituzione del Servizio Associato di Polizia Locale e la bozza della presente convenzione, ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. c) del T.U.E.L.267/2000, sono state approvate dai rispettivi Consigli comunali con i seguenti atti deliberativi:

Comune di Crespina deliberazione n. ... del, esecutiva ai sensi di legge;

Comune di Fauglia: deliberazione n. ... del esecutiva ai sensi di legge;

Comune di Lorenzana : deliberazione n. ... del esecutiva ai sensi di legge;

Comune di Orciano Pisano:deliberazione n. ... del esecutiva ai sensi di legge;

Comune di Santa Luce : deliberazione n. ... del esecutiva ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso ed a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

STIPULANO E CONVENGONO

CAPO I

Disposizioni generali

ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE.

1. Oggetto della convenzione è la gestione in forma associata della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012.
2. Aderiscono alla presente convenzione i Comuni di Crespina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce, che individuano quale ente Capofila il Comune di Crespina.
3. Il servizio assume la denominazione ufficiale di "Servizio Associato di Polizia Locale delle Colline Pisane".

ART.2 – FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in modo coordinato i servizi di Polizia Locale e le politiche per la sicurezza dei cittadini, ottimizzando le risorse a disposizione, stante anche l'omogeneità territoriale dei Comuni convenzionati.
2. A tal fine i Comuni convenzionati concordano sulla necessità di perseguire gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza anche attraverso la valorizzazione ed incentivazione della professionalità degli operatori di vigilanza, delle strumentazioni tecniche, della migliore distribuzione dei servizi sul territorio. Verranno adottate, quindi, procedure uniformi, anche mediante acquisizione degli stessi programmi per la gestione del codice della strada e individuata modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione.

ART.3 – AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione del Servizio Associato di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla convenzione.
2. Gli addetti al servizio di Polizia Locale, ai quali è stata conferita dal Prefetto la qualità di agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art.5 della L.65/1986, sono autorizzati a portare senza licenza le armi in dotazione, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale di cui al precedente comma 1. Il personale di cui al presente comma è altresì autorizzato a portare le armi al di fuori del territorio della convenzione per la quale presta servizio, ai sensi dell'art.9 del D.M.145/1987.

ART.4 – FUNZIONI, ATTIVITA' E SERVIZI

1. Il Servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, svolge tutte le funzioni attinenti alle attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata da leggi o regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Locale.
2. Il Servizio Associato, nei limiti delle proprie attribuzioni, nell'ambito delle indicazioni dei Sindaci e ferme restando le generali competenze di cui al precedente comma 1, provvede in particolare a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia amministrativa, l'edilizia, il commercio ed i Pubblici esercizi, l'igiene e l'ambiente;
 - b) svolgere servizio di polizia stradale;
 - c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
 - d) collaborare con gli organi di polizia dello Stato e della Protezione civile, previa disposizione del Sindaco del Comune di riferimento, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità;
 - e) attendere ai servizi di informazione, di raccolta notizie, accertamenti e rilevazioni, a richiesta dell'Autorità Giudiziaria o degli uffici o servizi autorizzati a richiederli;
 - f) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali del Comune;

- g) segnalare a chi di dovere ogni necessità ed ogni carenza che si manifestasse nell'espletamento dei servizi pubblici in genere e del Comune in particolare, nonché le cause di pericolo per l'incolumità pubblica;
- h) disimpegnare, con le prescritte modalità, i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie e di ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta al gonfalone del Comune;
- i) emettere Ordinanze di competenza del Servizio.

CAPO II

Organizzazione e funzionamento della gestione associata

ART. 5 - ATTIVITA' DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO

1. I compiti di programmazione e di indirizzo del servizio associato sono svolti dalla Consulta dei Sindaci, costituita dai Sindaci dei comuni associati o loro delegati.
2. La Consulta si riunisce periodicamente per le necessarie consultazioni in merito al funzionamento del servizio, per definire indirizzi per la gestione dell'ufficio comune di cui al successivo art. 7 della presente convenzione nonché, eventualmente, per impartire direttive al Responsabile del Servizio associato.
3. Il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale partecipa alla Consulta, se richiesto, con funzioni consultive.

ART. 6 – GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLA CONVENZIONE

1. Per la gestione amministrativo contabile della convenzione il Comune di Crespina istituisce nei propri strumenti contabili (bilancio e PEG) una apposita voce denominata "Servizio Associato di Polizia Locale delle Colline Pisane", ove troveranno allocazione tutte le spese e le entrate inerenti la presente convenzione, come meglio specificato al successivo art.10. Gli altri Comuni dovranno prevedere i rimborsi e la quota di loro competenza da trasferire al Comune capofila, nonché le spese di loro competenza.

ART. 7 – UFFICIO COMUNE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO

1. Il Servizio Associato di Polizia Locale è gestito, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del T.U.E.L. 267/2000, mediante la costituzione di un ufficio comune strutturato secondo la dotazione organica di cui al successivo art. 8 e che ha sede presso il Comune di Crespina ma si avvale, quali stazioni decentrate, delle sedi operative della Polizia Locale di tutti i Comuni aderenti.
2. Alla direzione dell'ufficio comune è preposto un Responsabile titolare di posizione organizzativa nominato dal Sindaco del Comune Capofila sentito il parere vincolante della Consulta dei Sindaci. Il Responsabile del servizio associato, pur rimanendo dipendente dell'ente di appartenenza, opera sulla base degli indirizzi forniti dalla Consulta alla quale riferisce periodicamente, e comunque su richiesta della medesima, in ordine al funzionamento della gestione associata.
3. Alle varie Unità operative dei Comuni associati compete la responsabilità dei procedimenti posti in essere direttamente nell'ambito dei rispettivi territori, secondo l'organizzazione e le norme in essere nel singolo Comune.
4. Le modalità e la tempistica dei trasferimenti al Comune Capofila saranno stabiliti dalla Consulta dei Sindaci.
5. Il Responsabile dell'Ufficio Comune individuerà un referente responsabile delle singole sedi operative di Polizia Locale ubicate in ciascuno dei Comuni aderenti.

Art.8 – DOTAZIONE ORGANICA

1. L'organico del Servizio Associato di Polizia Locale è determinato dagli addetti alla Polizia Locale di ogni Comune associato.
2. Al Responsabile del servizio associato compete la direzione e l'organizzazione del Comando di Polizia Locale, lo stesso dirige l'ufficio ed il personale ad esso assegnato con autonomi poteri di spesa ed organizzazione delle risorse umane e strumentali, elabora nei tempi indicati dalla Consulta dei Sindaci una bozza di Piano Esecutivo di Gestione per il servizio associato, con relativo piano di lavoro annuale, comprensivo anche delle eventuali ulteriori unità lavorative a tempo determinato che siano necessarie alla realizzazione degli obiettivi di PEG. Il PEG sarà sottoposto all'esame della Consulta dei Sindaci per la successiva formale approvazione da parte della Giunta del Comune capofila.
3. Le variazioni alla dotazione organica del Servizio Associato devono essere decise dalla Consulta dei Sindaci e devono essere formalizzate nei rispettivi atti dei Comuni aderenti

ed interessati; tali variazioni non costituiscono modifica della convenzione. Le eventuali nuove assunzioni di personale di vigilanza sono decise dalla Conferenza dei Sindaci, che stabilisce anche a quale Comune faranno carico le procedure di assunzione e, quindi, il rapporto di lavoro con il nuovo assunto; in ogni caso deve essere mantenuto l'equilibrio di apporto, in termini di personale, dei Comuni aderenti, ovvero devono essere previste le necessarie compensazioni di spesa, secondo le percentuali di cui al comma 1 del successivo articolo. Le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale di vigilanza sono comunque valide ed utilizzabili per tutti i Comuni aderenti alla convenzione, sia per assunzioni a tempo indeterminato che determinato.

4. Il salario accessorio ed i compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all'ufficio unico sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva appartenenza e in seguito a valutazione effettuata dal Responsabile del Servizio Associato.

ART.9 – ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I Comuni aderenti si impegnano, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, a sottoporre ai rispettivi Consigli comunali il regolamento del Servizio Associato di Polizia Locale delle Colline Pisane, nel quale saranno contemplate le Funzioni, l'organizzazione, la disciplina del servizio ecc.

2. Dalla data di inizio del servizio associato e fino all'approvazione del regolamento di Polizia Locale di cui al comma precedente, il servizio sarà disciplinato, per quanto non in contrasto con la presente convenzione, dai regolamenti vigenti nei rispettivi ambiti territoriali.

3. I comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano altresì ad omogeneizzare ed uniformare tutti i regolamenti che attengono le competenze della Polizia Locale (polizia urbana, polizia rurale, etc.).

CAPO III

Rapporti tra enti convenzionati

ART.10 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Per il funzionamento dell'Ufficio Unico associato, gli enti associati si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza.

2. Le spese che non siano a diretto carico dei singoli Comuni, sono annualmente determinate dalla Consulta dei Sindaci, la quale procede ad effettuare la ripartizione in oggetto. Il criterio di ripartizione delle spese comuni dipende sia dal numero degli abitanti (70%) che dall'estensione territoriale (30%) secondo il seguente modello: per ogni spesa C, al Comune i compete la seguente ripartizione: $C * 0.7 \text{ ABi/ABtot} + C * 0.3 \text{ TERi/TERtot}$ dove AB i sono gli abitanti del Comune i (al 31/12/12) e TERi è l'estensione territoriale del comune i. Questo criterio è generalmente valido per le spese comuni salvo diverse eventuali indicazioni fornite dalla Consulta dei Sindaci in relazione a determinati interventi inseriti nel PEG.

Nella fattispecie si considerano i seguenti parametri (al territorio di Santa Luce è stata sottratta la parte demaniale)

Comune	Abitanti	Ab%	Territ Kmq	Territ %	Quota ponderata
Crespina	4124	36,54%	27	18,00%	30,98%
Fauglia	3592	31,82%	42	28,00%	30,68%
Lorenzana	1201	10,64%	19	12,67%	11,25%
Orciano Pisano	635	5,63%	12	8,00%	6,34%
Santa Luce	1735	15,37%	50	33,33%	20,76%
TOT	11287		150		

3. Le spese del personale dipendente, secondo la dotazione organica di cui al precedente art. 8, faranno carico ai Comuni dai quali il personale stesso dipende.

4. L'indennità di Posizione Organizzativa e l'indennità di risultato spettante al Responsabile dell'Ufficio Comune faranno carico a tutti i Comuni aderenti alla convenzione in base alla quota seguente. Se le suddette indennità assommano a IN, il 30% è sostenuto dal Comune capofila per il fatto che il Comandante risiede prevalentemente a Crespina. Il restante 70% viene ripartito con il doppio criterio proporzionale sia agli abitanti che al territorio, così come illustrato al punto precedente.

5. La Consulta dei Sindaci stabilirà annualmente, prima della predisposizione dei bilanci di previsione e dei relativi PEG, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo, ivi comprese le eventuali spese per personale aggiuntivo a tempo

determinato, nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra i Comuni associati, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. Eventuali decisioni in merito della Consulta dei Sindaci intervenute successivamente dovranno sottostare a una preventiva verifica di sostenibilità della spesa nei vari comuni aderenti.

6. In caso di variazioni della dotazione organica, rispetto a quella prevista all'articolo precedente, dovute a cessazioni o vacanza di posti le eventuali sostituzioni sono a carico del Comune che la richiede. Le sostituzioni per brevi periodi (brevi malattie o ferie) sono gestite dall'Ufficio Comune per le situazioni di emergenza.

ART.11 – MEZZI E ATTREZZATURE

1. Gli automezzi, le attrezzature tecniche ed i beni mobili acquistati dai singoli Comuni prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, rimangono di proprietà degli Enti acquirenti e sono assegnati a titolo di comodato al Servizio Associato di Polizia Locale per il loro utilizzo su tutto il territorio di competenza.

2. I beni di cui al precedente comma, in caso di scioglimento della convenzione o di recesso di uno dei Comuni aderenti, sono automaticamente riconsegnati al Comune proprietario.

3. L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Consulta dei Sindaci e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno dei Comuni associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza.

4. Ove i beni siano acquistati pro quota, secondo i criteri di ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo precedente, la destinazione degli stessi ed il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno dei Comuni aderenti, sarà decisa dalla Consulta dei Sindaci sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso.

ART.12 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per i procedimenti di propria competenza, ivi comprese le sanzioni per le violazioni al codice della strada, il Servizio Associato di Polizia Locale segue l'intero iter procedimentale, fino alla completa definizione della sanzione stessa.

2. I proventi derivanti dalla irrogazione di sanzioni per violazione alle norme del Codice della Strada elevate da ogni Comune sono di spettanza del Comune nel cui territorio le

violazioni sono state rilevate. Al controllo che ogni Comune fa sul proprio territorio si aggiunge un ulteriore controllo che si integra al precedente e che viene svolto in forma associata. Ovvero, il Comandante può organizzare un servizio congiunto con personale appartenente a diversi Comuni che opera su tutto il territorio. Nella composizione della suddetta pattuglia si dovrà tener conto della dotazione organica dei diversi Comuni (Orciano Pisano 10%, Santa Luce 10%, Lorenzana 10%, Fauglia 30%, Crespina 40%). Di conseguenza i proventi derivanti dalle sanzioni elevate dalla suddetta pattuglia (introitati sullo specifico conto corrente postale dedicato) saranno ridistribuiti ai Comuni secondo il succitato criterio.

3. Gli introiti correlati a tutte le altre sanzioni comminate dal personale assegnato al Servizio Associato di Polizia Locale, sono di spettanza del Comune nel cui territorio le corrispondenti violazioni sono state accertate.

4. I proventi di cui ai precedenti commi vengono introitati direttamente sui conti correnti postali intestati ai singoli Comuni aderenti alla presente convenzione. Allo scopo, i verbali di accertamento e contestazione predisposti dal Servizio Associato di Polizia Locale riporteranno gli estremi del c.c.p. di ciascun Comune.

ART.13 – DECORRENZA, DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di stipula, ed è rinnovabile.

2. Ciascun Comune aderente, anche senza specifica motivazione, potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione, previa deliberazione del proprio Consiglio comunale. Il Comune che recede deve darne comunicazione agli altri Comuni, accompagnando la comunicazione con la copia della deliberazione consiliare. Il recesso avrà comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione da parte di tutti gli altri Comuni aderenti e comunque non prima di sei mesi. Il Comune che recede ha l'obbligo di adempiere ad ogni obbligazione a suo carico in relazione alle spese della convenzione e di rispondere di eventuali danni derivanti dal recesso, anche con riferimento ai contributi di cui al successivo articolo.

ART.14 – RAPPORTI FRA ENTI IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI

1. Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri Enti, destinati alle finalità di cui alla presente convenzione, sono richiesti ed introitati dal Comune capofila, fermo restando che si intendono di competenza, pro quota, di tutti i Comuni aderenti alla convenzione. Alla Consulta dei Sindaci spetta ogni decisione in merito all'utilizzo dei contributi, nel rispetto della disciplina di cui alla presente convenzione, con particolare riferimento ai precedenti artt.9 e 10.
2. In ogni caso i contributi ottenuti devono essere interamente destinati al miglioramento del Servizio Associato di Polizia Locale.
3. Il Comune che recede dalla convenzione prima della naturale scadenza, perde ogni diritto relativo alla quota di contributo di sua spettanza e, se ne ha direttamente usufruito, deve restituirne il corrispondente valore al Servizio Associato.

ART.15 – RELAZIONI SINDACALI

1. Per quanto concerne la contrattazione decentrata, la stessa continua a svolgersi a livello di singolo Ente aderente, ma i contratti decentrati potranno contenere una sezione specifica, omogenea per tutti gli Enti, che abbia riguardo alla specificità del Servizio Associato di Polizia Locale.

ART.16 – NORMA FINALE

1. Per quanto non disposto dalla presente convenzione le parti si richiamano alle norme di legge e di regolamento in materia.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 Tab. "B" allegata al D.P.R.642/1972 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R.131/1986.

Per il Comune di Crespina

Il Sindaco Thomas D'addona

Per il Comune di Fauglia

Il Sindaco Carlo Carli

Per il Comune di Lorenzana

Il Sindaco Gianluca Catarzi

Per il Comune di Orciano Pisano

Il Sindaco Giuliana Menci

Per il Comune di Santa Luce

Il Sindaco Andrea Marini

Delibera di C.C. n. 14 del 15.04.2013

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200)

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo
